

## La circolare tributaria n. 10-11/2023

# Esercizio del diritto di recesso del socio e valutazione della quota nella Srl

Valerio Sangiovanni – avvocato e *Rechtsanwalt*

## L'esercizio del diritto di recesso del socio

L'[articolo 2473](#), cod. civ., è una lunga disposizione che disciplina il recesso del socio di Srl dalla società.

La norma è strutturata come segue:

1. stabilisce in quali casi il diritto di recesso compete (commi 1 e 2);
2. stabilisce come si debba valutare la quota del socio receduto (comma 3);
3. stabilisce quando, da chi e con quali mezzi il controvalore della quota viene pagato (comma 4).

In questo articolo l'attenzione viene posta sugli aspetti pratici concernenti la liquidazione della quota. Se una persona cessa di essere socio, ha diritto di ottenere il pagamento del controvalore della sua quota.

Quando un socio ha diritto di recesso (vuoi perché lo prevede la legge vuoi perché lo prevede lo statuto), come lo si esercita dal punto di vista pratico? A questo riguardo la normativa sulla Srl è lacunosa, non disciplinando espressamente detto aspetto. La legge si limita a statuire che *“i soci che recedono dalla società hanno diritto di ottenere il rimborso della propria partecipazione in proporzione del patrimonio sociale”* (articolo 2473, comma 3, cod. civ.). Come si può notare, la disposizione si limita ad affermare il diritto al rimborso, ma non stabilisce quale sia la procedura da seguire.

Qualche volta il diritto di recesso è disciplinato nel singolo statuto, e si dovrà allora seguire la procedura ivi prevista.

In assenza di previsioni espresse nello statuto, il recesso del socio si esercita mediante una comunicazione inviata dal socio alla società. La comunicazione di recesso viene quasi sempre effettuata mediante una lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, per assicurare prova di invio e ricezione. Tuttavia, è consentito in ogni caso anche l'utilizzo della posta elettronica certificata (pec): l'equiparazione per legge della posta elettronica certificata alla lettera raccomandata consente comunque l'uso della pec.

La dichiarazione di recesso è un atto c.d. “*recettizio*”, che produce effetti solo quando giunge al destinatario, che è la società. Le parti del rapporto contrattuale (di società) sono difatti il socio che recede, da un lato, e la società che subisce il recesso, dall’altro.

Una volta che la dichiarazione di recesso è giunta alla società, il socio perde il suo *status* di socio. Questa conseguenza, che deriva dalla natura unilaterale e recettizia della dichiarazione di recesso, è stata confermata da una sentenza del Tribunale di Catania<sup>1</sup>. Si trattava del caso di una socia che era stata esclusa dalla società a mezzo delibera assembleare. La socia impugnava la delibera e si poneva la questione della sua legittimazione attiva, a impugnare. Difatti, poco tempo prima di essere esclusa, la socia aveva esercitato il diritto di recesso. Il Tribunale di Catania osserva che il recesso del socio è un atto unilaterale recettizio giuridicamente efficace dal momento in cui, con qualsiasi mezzo, la società prende atto della volontà del socio, con la conseguenza che da tale momento il socio perde il relativo *status*. Ne consegue che il socio (ormai *ex*) perde la legittimazione a esercitare i diritti sociali, compreso quello di impugnare le delibere dell’assemblea, permanendo in capo a esso soltanto il diritto di ottenere il rimborso della quota sociale. Nel caso di specie, avendo esercitato il diritto di recesso, la (ormai *ex*) socia non ha più il diritto di impugnare la delibera assembleare con la quale è stata successivamente esclusa.

Anche se nella quasi totalità dei casi il recesso del socio viene esercitato per iscritto, di per sé non è illegittimo (se lo statuto tace) l’esercizio del recesso per via solo verbale. Di una fattispecie simile si è occupata la Corte di Cassazione<sup>2</sup>. Un socio al 4% di una Srl dichiarava verbalmente agli altri soci e amministratori la propria intenzione di recedere dalla società. La questione della validità di una tale dichiarazione giunge al vaglio della Suprema Corte, la quale osserva che - mentre per la costituzione di una Srl è richiesta la forma scritta a pena di invalidità - un tale requisito di forma non è prescritto per l’esercizio del diritto di recesso. Per il recesso vige il principio di libertà della forma, tranne - ovviamente - che lo statuto abbia previsto delle forme particolari (come avviene nei casi in cui lo statuto disciplina espressamente il recesso).

### La valutazione della quota del socio receduto

Il punto però veramente delicato della disciplina del recesso del socio è la valutazione della quota. Il socio receduto ha difatti diritto di essere pagato per il fatto che esce dalla società, e le liti al riguardo sono frequenti, in quanto le valutazioni operate dalla società e quelle operate dal socio sono

---

<sup>1</sup> Tribunale di Catania, 11 ottobre 2019, in [giurisprudenzadelleimprese.it](http://giurisprudenzadelleimprese.it).

<sup>2</sup> Cassazione n. 4481/2021.

normalmente molto divergenti: la società offre poco, mentre il socio reputa che la sua quota valga molto di più<sup>3</sup>.

Il codice civile prevede che *“i soci che recedono dalla società hanno diritto di ottenere il rimborso della propria partecipazione in proporzione al patrimonio sociale. Esso a tal fine è determinato tenendo conto del suo valore di mercato al momento della dichiarazione di recesso”* ([articolo 2473](#), comma 3, cod. civ.).

La legge fa anzitutto riferimento al criterio della proporzionalità. Si dovrà dunque determinare il valore della società nel suo complesso e il socio verrà pagato in proporzione alla sua quota. Si supponga, per fare un esempio, che il valore del 100% della società sia di 1.000.000 di euro e il socio detenga il 10%: in questo caso avrà diritto a percepire 100.000 euro.

Poiché esistono più criteri di valutazione della quota, le conclusioni della società e del socio in merito alla somma da pagare possono differire molto. L'eventuale conflitto può essere risolto – stabilisce la legge – mediante la nomina di un esperto da parte del Tribunale. L'esperto opera in modo neutrale e determina il valore della quota del socio receduto.

Di valutazione della quota del socio receduto si è occupata una sentenza molto recente del Tribunale di Napoli<sup>4</sup>. Una socia esercita il diritto di recesso e nascono contestazioni in ordine al valore della sua quota. Viene nominato nel corso del processo civile un consulente tecnico d'ufficio. Il CTU segue il criterio fissato dalla legge: *“in proporzione del patrimonio sociale”* (così l'articolo 2473, comma 3, cod. civ.). Il punto è che il patrimonio sociale può essere calcolato usando diversi criteri: i 2 fondamentali sono il criterio *“patrimoniale”* e quello *“reddituale”*. Sotto questo profilo, è più dettagliata la disciplina della Spa, laddove si prevede espressamente che il valore di liquidazione delle azioni è determinato *“tenuto conto della consistenza patrimoniale della società e delle sue prospettive reddituali, nonché dell'eventuale valore di mercato delle azioni”* (così l'[articolo 2437-ter](#), comma 3, cod. civ.). Possono, insomma, esistere società poco patrimonializzate ma molto redditizie, e – in condizioni del genere – sarebbe pregiudizievole per il socio dare peso solo al patrimonio. Peraltro, nella fattispecie affrontata dalla sentenza del Tribunale di Napoli, la situazione è esattamente capovolta: si tratta di una società con buon patrimonio, ma senza alcuna redditività. Per questa ragione il giudice napoletano condivide e conferma l'analisi del CTU, il quale aveva usato il solo criterio patrimoniale per quantificare il controvalore della quota della socia receduta.

<sup>3</sup> In tema di valutazione della quota nell'ambito del recesso del socio cfr. M. G. Musardo, *“Recesso da Srl e manifesta erroneità nella valutazione della quota di liquidazione”*, in *Giurisprudenza italiana*, 2020, pag. 1147 e ss.; V. Salafia, *“Determinazione del valore della partecipazione nel recesso dalle società di capitali”*, in *Società*, 2020, pag. 1061 e ss.; F. Urbani, *“Recesso da società costituita a tempo indeterminato e “data di riferimento” della valutazione del valore di liquidazione della partecipazione”*, in *Rivista di diritto societario*, 2021, pag. 308 e ss..

<sup>4</sup> Tribunale di Napoli, 16 giugno 2022, in [dirittopratico.it](#).

Per comprendere quali significative differenze possano assumere le valutazioni, rispettivamente, della società e del socio in merito al valore della partecipazione può essere menzionata una sentenza del Tribunale di Milano<sup>5</sup>. Il caso riguardava una Spa che si era trasformata in Srl. In conseguenza della trasformazione, 2 socie (ciascuna con il 4,5% del capitale) esercitavano il diritto di recesso e chiedevano alla società di quantificare l'importo loro dovuto. A questo riguardo l'[articolo 2437-ter](#), comma 2, cod. civ. è più preciso della disposizione dettata per le Srl, prevedendo che *“il valore di liquidazione della quota è determinato dagli amministratori ... tenuto conto della consistenza patrimoniale della società e delle sue prospettive reddituali, nonché dell'eventuale valore di mercato delle azioni”*. Nel caso affrontato dal Tribunale di Milano, l'amministratore quantifica il valore della quota di ciascuna socia in circa 5.900 euro. Le 2 socie ritengono detta qualificazione troppo bassa e chiedono al giudice la nomina di un esperto, il quale valuta ciascuna partecipazione circa 178.000 euro. Come si può notare, fra la valutazione di parte dell'amministratore e quella oggettiva dell'esperto vi è una enorme differenza.

Si è osservato sopra come il recesso produca effetti non appena la relativa comunicazione giunge alla società: da quel momento il socio non è più tale. Ne consegue che perde i diritti correlati alla qualità di socio: nel caso sopra esaminato si trattava del diritto di impugnare le delibere assembleari. Il socio perde però anche i diritti patrimoniali, e dunque il diritto di percepire i dividendi della società. Il Tribunale di Torino si è occupato di un caso in cui il socio di una Srl, titolare del 6,12% del capitale della società, esercitava il diritto di recesso, ma percepiva – dopo il recesso – dei dividendi<sup>6</sup>. Fra socio e società sorge un contenzioso relativamente al diritto di recesso, cosicché viene nominato un consulente tecnico d'ufficio per la valutazione della quota. Il CTU assegna alla società il valore di 993.900 euro, con la conseguenza che il valore della quota del socio receduto ammonta a 60.827 euro. Nel frattempo, tuttavia, l'ex socio aveva percepito dividendi - successivi al recesso - per 4.019,90 euro. Questo importo deve essere detratto dal valore della quota. In conclusione, il Tribunale di Torino condanna la Srl a pagare al socio receduto l'importo di 56.807,10 euro.

La valutazione della quota del socio receduto è stata oggetto anche di una precedente sentenza (dell'anno 2016) del Tribunale di Milano<sup>7</sup>. Si trattava di una Srl (proprietaria di un immobile), e una socia esercitava il diritto di recesso, a fronte del quale la società provvedeva a pagare il corrispettivo di 150.000 euro. La socia ritiene che questa valutazione sia errata e che il valore della quota sia maggiore: per queste ragioni cita in giudizio la società per ottenere una revisione verso l'alto della valutazione e per ottenere il pagamento di una somma aggiuntiva rispetto a quella già percepita. Secondo la socia

<sup>5</sup> Tribunale di Milano, 6 agosto 2020, in [giurisprudenzadelleimprese.it](#).

<sup>6</sup> Tribunale di Torino, 26 novembre 2018, in [giurisprudenzadelleimprese.it](#).

<sup>7</sup> Tribunale di Milano, 15 luglio 2016, in [giurisprudenzadelleimprese.it](#).

attrice l'errore principale contenuto nella relazione giurata dell'esperto era dovuto all'errata classificazione catastale: l'esperto avrebbe erroneamente considerato l'immobile come classificato nella categoria catastale C/2, mentre si trattava di un locale per esercizi sportivi con fini di lucro rientrante nella diversa categoria catastale D/6. In realtà l'allegazione della socia si rivela non conforme al vero, in quanto l'esperto aveva assegnato all'immobile la corretta categoria D/6. Il Tribunale di Milano osserva altresì che la classificazione catastale è un parametro che rileva a fini fiscali e non è l'unico criterio da considerare per la valutazione di un immobile, e ancor meno di una società. In conclusione, la domanda della socia volta alla rideterminazione del valore della sua quota viene rigettata.

### Il ruolo dell'esperto e il suo diritto al compenso

Si accennava sopra al fatto che le valutazioni sul valore della quota del socio receduto possono variare molto fra la società e il socio: la prima tenderà a offrire una somma piccola, mentre il secondo tenderà a pretendere una somma maggiore. Il rischio di disaccordi fra le parti (società, da un lato, e socio, dall'altro) è talmente elevato, che la fattispecie è espressamente disciplinata dal Legislatore: si prevede difatti che *“in caso di disaccordo la determinazione è compiuta tramite relazione giurata di un esperto nominato dal Tribunale, che provvede anche sulle spese, su istanza della parte più diligente; si applica in tal caso il primo comma dell'articolo 1349”* ([articolo 2473](#), comma 3, cod. civ.)<sup>8</sup>.

Il disaccordo sussiste fra società e socio. La società, agendo mediante i suoi amministratori, fa un'offerta economica al socio, che potrebbe però essere reputata insufficiente da quest'ultimo. Bisogna allora trovare un terzo neutrale che accerti in modo imparziale il valore della quota. La legge prevede che la parte interessata (si tratterà quasi sempre del socio) chieda al Tribunale la nomina di un esperto.

L'esperto ha poi diritto al compenso. Più precisamente la legge dice che il Tribunale *“provvede anche sulle spese”*. Il riferimento deve intendersi qui, più che alle spese, all'onorario del professionista che scrive la perizia di valutazione. Paradossalmente la legge non indica chi debba sopportare le spese: il socio oppure la società?

Il Tribunale di Milano ha avuto occasione di occuparsi di un caso in cui l'esperto aveva provveduto alla relazione giurata, ma non era stato pagato dalle parti<sup>9</sup>. Il giudice milanese osserva in primo luogo che il procedimento di determinazione del valore della quota non è un procedimento contenzioso, ma di

---

<sup>8</sup> Sul ruolo dell'esperto nella valutazione della quota in caso di recesso del socio cfr. S. D'Agostino, *“Recesso del socio di s.r.l.: nomina dell'esperto arbitratore ex art. 2473 comma 3 c.c. fra autonomia statutaria e procedimento di volontaria giurisdizione”* in *Giurisprudenza di merito*, 2010, pag. 1038 e ss.; E. Davi, *“Recesso nelle s.r.l. e contestazione della determinazione dell'esperto di nomina giudiziale”*, in *Società*, 2021, pag. 649 e ss.; R. Russo, *“Recesso da s.r.l. e compenso dell'esperto nominato dal Tribunale. Una pronuncia a metà del guado”*, in *Giurisprudenza italiana*, 2019, pag. 2446 e ss.

<sup>9</sup> Tribunale di Milano, 28 febbraio 2013, in [giurisprudenzadelleimprese.it](#).

volontaria giurisdizione. In altre parole, pur essendoci un contrasto fra le parti sul valore della quota, non vi è un vero contenzioso: si tratta solo di nominare un esperto che, in modo neutrale, determini il valore della quota. Dall'assenza di contenzioso il Tribunale di Milano fa derivare che le spese della perizia di stima devono essere ripartite al 50% fra socio receduto e società.

Entro quali limiti è sindacabile la valutazione effettuata dell'esperto? A questo riguardo l'[articolo 2473](#), comma 3, cod. civ. richiama il comma 1 dell'[articolo 1349](#), cod. civ. La disposizione richiamata prevede che *“il terzo deve procedere con equo apprezzamento. Se manca la determinazione del terzo o se questa è manifestamente iniqua o erronea, la determinazione è fatta dal giudice”*.

La valutazione fatta dall'esperto potrebbe essere insoddisfacente per la società (in quanto la quota viene valutata troppo) oppure per il socio (in quanto la quota viene valutata troppo poco). Ciascuno di essi – società oppure socio – ha diritto di rivolgersi al giudice per ottenere una rettifica della perizia di valutazione. Tuttavia, come prescrive la legge, occorre che la determinazione sia manifestamente iniqua o erronea.

Il Tribunale di Milano si è occupato di un caso in cui la valutazione della quota del socio receduto era stata effettuata dall'esperto, ma era stata reputata sbagliata dalla società<sup>10</sup>. Si trattava di una Srl in cui alcuni soci (rappresentanti insieme il 49% del capitale) esercitarono il diritto di recesso. Venne nominato un esperto da parte del Tribunale, il quale attribuì alla società il valore complessivo di 716.213,19 euro, riconoscendo così ai soci receduti 350.944 euro (ossia il 49% del valore complessivo della società). Poiché la società si rifiutava di pagare stragiudizialmente i corrispettivi determinati dall'esperto, i soci proposero ricorso per decreto ingiuntivo contro la società. La Srl, tuttavia, fa opposizione ai decreti e chiede al Tribunale di Milano di accertare l'erroneità della valutazione. Nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo viene nominato un consulente tecnico d'ufficio. Il consulente tecnico d'ufficio esamina la relazione giurata dell'esperto, che ritiene errata. Difatti l'esperto aveva usato solo il criterio patrimoniale, e non quello reddituale. In realtà la Srl aveva conseguito negli ultimi 2 esercizi perdite consistenti. Secondo il CTU la valutazione della società deve tenere conto non solo del suo patrimonio, ma anche delle capacità reddituali dell'impresa. Il Tribunale di Milano segue l'impostazione del CTU e conclude assegnando alla società valore uguale a 0, cosicché i soci receduti non ricevono nulla come corrispettivo per le loro quote.

### **A chi spetta pagare il corrispettivo al socio receduto?**

L'articolo 2473, comma 4, cod. civ. stabilisce in dettaglio come debba avvenire il pagamento al socio receduto. In primo luogo, la disposizione prevede che *“il rimborso delle partecipazioni per cui è stato*

---

<sup>10</sup> Tribunale di Milano, 29 luglio 2019, in [giurisprudenzadelleimprese.it](#).

*esercitato il diritto di recesso deve essere eseguito entro centottanta giorni dalla comunicazione dal medesimo fatta alla società*". Si tratta evidentemente di una regola a tutela dell'ex socio, il quale – cessato di rivestire la qualità di socio – deve poter ottenere il corrispettivo della quota in un tempo ragionevole.

L'[articolo 2473](#), comma 4, cod. civ. prevede altresì che il recesso "può avvenire anche mediante acquisto da parte degli altri soci proporzionalmente alle loro partecipazioni oppure da parte di un terzo concordemente individuato dai soci medesimi. Qualora ciò non avvenga, il rimborso è effettuato utilizzando riserve disponibili o, in mancanza, corrispondentemente riducendo il capitale sociale; in quest'ultimo caso si applica l'articolo 2482 e, qualora sulla base di esso non risulti possibile il rimborso della partecipazione del socio receduto, la società viene posta in liquidazione".

Oltre al problema di quantificare correttamente il valore della quota del socio receduto, si pone dunque la questione di chi debba pagare il prezzo della quota al socio. Anche questo tema è di centrale rilievo perché l'istituto del recesso deve contemperare 2 esigenze contrapposte:

1. l'aspirazione del socio di andarsene dalla società a fronte di operazioni del tutto straordinarie (o in caso di società a tempo indeterminato); ma anche
2. l'esigenza della società di non incorrere in difficoltà finanziarie, laddove si trovi a dover pagare il corrispettivo della quota al socio receduto.

Il comma 4 dell'articolo 2473, cod. civ., prevede in primo luogo che siano gli altri soci a comprare la quota del socio receduto. Si immagini che la società si componga di 4 soci al 25% ciascuno. Se uno di essi recede e tutti gli altri intendono rilevare la quota, ciascuno dei 3 soci rimanenti compra l'8,33% del capitale lasciato libero dal socio uscente. Dopo l'operazione, si avranno solo 3 soci in società, ciascuno con il 33,33% del capitale. La possibilità che siano i soci a rilevare la quota nell'ambito del recesso assomiglia molto al caso di vendita diretta della quota dal socio agli altri soci. In altre parole, il socio che intende uscire dalla società può, alternativamente: vendere la partecipazione agli altri soci oppure recedere. L'effetto economico che ne consegue è il medesimo. Il vantaggio principale del fatto che gli altri soci rilevino la quota del socio receduto è che la società non ha esborsi a questo riguardo, ed evita così di incorrere in difficoltà finanziarie.

Può tuttavia capitare che i soci restanti non vogliano oppure non possano (perché non hanno i mezzi necessari) acquistare la partecipazione dal socio recedente. In questo caso la legge prevede che la quota possa essere acquistata da un terzo. Se si trova un terzo disponibile a rilevare la quota, il problema è risolto sia per la società sia per il socio receduto, in quanto è direttamente il terzo che paga l'importo

del corrispettivo al socio. Si tratta di un'operazione che assomiglia molto, dal punto di vista economico, alla vendita diretta della quota dal socio al terzo.

Si noti che il terzo, dice la legge, deve essere “*concordemente individuato dai soci medesimi*”. I soci, dunque, esprimono il proprio gradimento nei confronti del terzo. Si tratta dell'equivalente di una clausola di gradimento statutaria, con la differenza che qui è direttamente la legge a prevedere la necessità del consenso. La disposizione riflette il carattere personalistico della Srl, che presenta quasi sempre un numero ristretto di soci. L'ingresso di un nuovo socio deve dunque passare attraverso l'espressione del gradimento di tutti i soci attuali.

La terza possibilità prevista dalla legge è che sia la società a pagare la quota al socio receduto. Dal punto di vista formale, si dovrebbe trattare - del resto - della situazione *standard*: se un socio recede, esercita un diritto nei confronti della società, ed è la società che deve trovare le risorse per liquidarlo. Di nuovo il problema è se la società abbia le risorse disponibili. L'[articolo 2473](#), comma 4, cod. civ. indica che i mezzi debbono essere presi dalle riserve disponibili. Se dette riserve non ci sono, bisogna procedere a una riduzione del capitale sociale.

Il pagamento da parte della società viene elencato solo come terza possibilità dalla legge (prima possibilità: acquisto da parte dei soci; seconda possibilità: acquisto da parte di un terzo). Ciò si giustifica con il fatto che, nei primi 2 casi, la società non si impoverisce pagando il corrispettivo al socio receduto. Nel terzo caso invece è direttamente la società a pagare il corrispettivo e ciò riduce il patrimonio netto della società e dunque la sua capacità di far fronte ai debiti sociali.

La legge disciplina un'ultima, estrema, ipotesi. Si tratta del caso in cui, pur procedendo a una riduzione del capitale, la società non abbia sufficienti mezzi a disposizione e il capitale - al fine di liquidare il socio receduto - scenderebbe sotto il minimo previsto dalla legge. In questa situazione, la disposizione prevede che venga posta in liquidazione l'intera società. Si tratta di una soluzione estrema: non essendoci le risorse per liquidare il singolo socio, si liquida l'intera società.

### La tutela del diritto di credito del socio receduto

Il socio che recede vanta dunque un diritto a essere pagato e pertanto un credito nei confronti della società. Laddove il socio ritenga che il suo credito sia in pericolo, egli potrà agire in giudizio nei confronti della società, in via ordinaria oppure cautelare.

Il Tribunale di Bologna si è occupato di un sequestro conservativo chiesto da un socio nei confronti del patrimonio della società volto ad assicurare il pagamento del credito che gli spettava in conseguenza



del recesso dalla società<sup>11</sup>. Si trattava di un socio che deteneva il 33,34% del capitale della società e, con raccomandata ricevuta dalla società, aveva comunicato l'intenzione di recedere dalla società con preavviso, trattandosi di Srl a tempo indeterminato. Il socio receduto negoziava con gli altri soci, ma non riusciva a raggiungere un accordo in merito alla quantificazione del valore della quota. Per tale ragione si rivolgeva all'Autorità giudiziaria.

L'ordinanza del Tribunale di Bologna si sofferma in primo luogo sul termine previsto per il recesso. Nelle Srl a tempo indeterminato, il recesso va comunicato con un preavviso di 180 giorni (così il comma 2 dell'[articolo 2473](#), cod. civ.). In questo periodo, afferma il giudice bolognese, il socio continua a rimanere tale. Solo con il decorso dei 180 giorni, il "socio" cessa di essere tale per divenire "creditore" della società al pagamento del valore della quota. Decorso questo primo periodo di 180 giorni, decorre un nuovo periodo di 180 giorni per la liquidazione della quota. In altre parole, bisogna distinguere fra:

1. i casi di recesso per operazioni straordinarie (comma 1 dell'articolo 2473, cod. civ.): qui si perde la qualità di socio non appena la dichiarazione di recesso giunge alla Srl;
2. i casi di recesso da società contratta a tempo indeterminato (comma 2 dell'articolo 2473, cod. civ.): qui si perde la qualità di socio solo decorso il termine di preavviso di 180 giorni.

Nel caso deciso dal Tribunale di Bologna lo statuto prevedeva che il termine di recesso fosse di un anno (e dunque più lungo di quello previsto come *standard* dalla legge di 180 giorni). Quando il socio chiede il sequestro del patrimonio della società per assicurare il pagamento della sua quota, il termine annuale previsto dallo statuto non è ancora decorso. Non essendo ancora decorso il termine, il giudice bolognese ritiene che il socio sia ancora tale e non sia finora divenuto creditore della società. Non rivestendo la posizione di creditore, non è legittimato a chiedere il sequestro conservativo sul patrimonio della società. Il Tribunale di Bologna rileva però che, seppure il credito del socio non sia ancora sorto, è altamente probabile che sorgerà non appena decorso il termine: esistono dunque nel merito le condizioni per emettere il provvedimento di sequestro. Poiché peraltro il giudice constata che la società dispone di risorse sufficienti per pagare il socio receduto, non vi è necessità di disporre il sequestro del patrimonio della società. In conclusione, il ricorso per sequestro conservativo viene rigettato dal Tribunale di Bologna.

## SCHEDA DI SINTESI

L'articolo 2473, cod. civ. disciplina i casi in cui il socio di Srl può recedere dalla società e la relativa procedura, soffermandosi infine sulla valutazione e sulla liquidazione della quota. Il

<sup>11</sup> Tribunale di Bologna, 18 marzo 2019, in *Rivista di diritto societario*, 2021, pag. 304 e ss., con nota di F. Urbani.

recesso del socio si esercita mediante una dichiarazione unilaterale recettizia, rivolta dal socio alla società, che produce effetti quando giunge alla Srl.



Il problema centrale è la valutazione della quota del socio receduto. La valutazione spetta agli amministratori della Srl, ma è chiaro che la valutazione da essi effettuata può divergere di molto dalla valutazione operata dal socio. Si procede allora alla nomina, da parte del Tribunale, di un esperto che determina in modo neutrale il valore della quota.



Ma chi deve pagare il controvalore della quota al socio receduto? Se si trovano soci o terzi disposti a comprarla, non si pongono particolari problemi. Tuttavia, se l'unico soggetto rimasto è la società, questa potrebbe avere difficoltà finanziarie a pagare il corrispettivo. E le difficoltà della Srl si tramutano in rischi per i creditori sociali di non avere soddisfazione.



Se la società non dispone dei fondi per pagare il controvalore della quota, bisogna ridurre il capitale sociale. Come *extrema ratio*, la legge prevede addirittura la messa in liquidazione della società. Si tratta di un'ipotesi estrema, nella quale il desiderio del socio di uscire dalla Srl prevale addirittura sull'esistenza della struttura societaria.



**EVOLUTION**  
**Euroconference**

**COSA PUOI FARE CON**  
**EUROCONFERENCE EVOLUTION**

**NOVITÀ NORMATIVE E APPROFONDIMENTI**  
Le **schede di studio** prodotte dal Comitato Scientifico Euroconference in relazione a ciascuna tematica, analizzano normativa, prassi e giurisprudenza rilevante, oltre ad affrontare i casi operativi.

**SCADENZE NORMATIVE SEMPRE SOTTO CONTROLLO**  
Lo **scadenziario** evidenzia le scadenze più rilevanti del mese con impatti sulle scritture contabili, esempi e formulari di riferimento.

**TUTTE LE RISPOSTE CHE CERCHI**  
Un motore di ricerca avanzato che riesce a trovare il **maggior numero di contenuti in linea con la tipologia di richiesta** ordinandoli per importanza e rilevanza.  
Al tempo stesso il chatbot consente l'accesso diretto a un contenuto specifico tramite il sistema **oneclick**. L'utente, dunque, non avrà come risultato una serie di documenti da analizzare ma giungerà **direttamente alla risposta**.

**AGGIORNAMENTO**  
Il quotidiano **Euroconference News** tutti i giorni commenta le novità della prassi e della legge con sintesi d'autore.  
Gli incontri settimanali live di **Euroconference In Diretta** della durata di 1 ora forniscono un puntuale aggiornamento sull'evoluzione normativa.

**SCOPRI DI PIÙ**